



COMUNE di RACALE
Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 6 DEL 15.01.2021

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI STAZIONAMENTO – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da *sars-cov-2*, COVID-19;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, pubblicata su G.U.R.I. n. 248 in pari data, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 31.01.2021;
- con comunicato stampa n. 90 del 14.01.2021 è stato reso noto il contenuto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (ancora in fase di pubblicazione), la quale proroga lo stato di emergenza di cui sopra al 30.04.2021;
- in data 14.01.2021 il Sindaco ha emanato ordinanza n. 5/2021, per la chiusura di tutti i plessi scolastici facenti capo all'Istituto Comprensivo Statale "*Angelo Vassallo*" dal 15.01.2021 al 23.01.2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020, con la quale l'epidemia da *sars-cov-2*, Covid-19, è stata considerata quale pandemia, in conseguenza dei livelli di diffusività e gravità delle patologie connesse, raggiunti a livello mondiale;

Visto il D.L. n. 19 del 25.03.2020 conv. in l. n. 35 del 22.05.2020 *e ss. mm. e ii.*;

Visto il testo del D.P.C.M. già reso noto in data 14.01.2021, in corso di pubblicazione su G.U.R.I.;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7.10.2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

Vista la circolare n. 15350/117/2/1 del 9.11.2020, Ufficio III - Protezione Civile, del Gabinetto del Ministero dell'Interno, con la quale si consente ai Sindaci la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1/2021;

Preso atto delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale su tutto il territorio nazionale;

Preso atto dell'attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche sul territorio di competenza, con casi accertati di positività al virus *cov-sars-2* nell'ambito della popolazione comunale;

Considerato che il contesto di rischio epidemiologico impone l'attuazione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid-19;

Considerato che il Sindaco può disporre la chiusura di strade e piazze nel centro abitato del territorio comunale di competenza, quindi, Racale e Torre Suda;

Atteso che la diffusione del contagio appare in fase di incremento sul territorio di competenza, con aumento del numero di contagiati, in base ai più recenti dati ufficiali pervenuti;

Ritenuto che, allo stato attuale, nell'obiettivo di circoscrivere al massimo la diffusione del contagio da positività al Covid-19, appare opportuno adottare le maggiori precauzioni e misure di prevenzione del rischio epidemiologico, disponendo il divieto di stazionamento su aree demaniali del centro abitato del Comune di Racale, individuate al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di assembramento;

Considerato che tanto si rende necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini, onde garantire adeguata protezione del diritto alla salute;

Ritenuto, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali, nonché ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – *“in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”* – di procedere alla suddetta chiusura;

Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e *ss. mm. ii.*, dettata in materia di SSN, la quale attribuisce al Sindaco ruolo e competenze di Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Riscontrato che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visti gli artt. 32 e 50, D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 6 e 12, D. Lgs. n. 1/2018 e *ss. mm. ii.*

Per le motivazioni dianzi riportate

ORDINA

Il divieto di stazionamento sulle seguenti aree del Comune di Racale – precisando che sia comunque fatta salva la possibilità di accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti al pubblico e a tutte le attività consentite dalla normativa richiamata in premessa, con conseguente possibilità di attraversamento e deflusso dagli stessi – dal 15.01.2021 al 31.01.2021:

per il centro abitato di Racale:

- via De Cristoforis;
- via Principe di Piemonte;
- via Regina Margherita;
- via Umberto I;
- via Dante;
- via Roma, nel tratto compreso da Piazza San Sebastiano a Via Mazzini;
- via Maggiore Prestinari;
- via Culiarsi;
- via Dacugna;
- via Marzani;
- via Briganti;
- via Guevara;

- via Addolorata, nel tratto compreso da via Ugento a via Giacobina;
- via Zara;
- via Vittorio Emanuele II;
- Piazza San Sebastiano;
- Piazza Giancarlo;
- Piazza Caduti di tutte le guerre;
- Piazza Beltrano (Giardini del Sole);
- Piazzetta della Pace;
- Piazzetta Città dei Bambini;

per il centro abitato di Torre Suda:

- Piazza Maris Stella;
- Giardino Costiero “Gabriele Toma”;
- Piazzetta Esador;

DEMANDA

al Comandante della Polizia Locale per l'esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

che copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull'osservanza, nonché per opportuna conoscenza:

A S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce;
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Racale;
Al Commissario del Comando di Polizia di Gallipoli;
Al Dipartimento di Prevenzione Asl-Lecce;
Al Dirigente dell'Ufficio Vi – USR Puglia;
Al Comandante della P.L.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, D. L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400,00 a euro 1.000,00

AVVERTE INOLTRE

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3, co. 4, l. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (art. 29, D. Lgs. n. 104/2010) ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (art. 9, DPR n. 1119/1971).

Racale, 15 gennaio 2021

IL SINDACO
dott. *Antonio Salsetti*